

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 9 del 26-02-2025

Supplemento n. 48

mercoledì, 26 febbraio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE II	3
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Statuti	4
UNIONE VALDERA (Pisa)	
Statuto dell'Unione Valdera (modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.1 in data 21.01.2025) in vigore dal 22.02.2025.	
.....	4

SEZIONE II



UNIONE VALDERA (Pisa)

Statuto dell'Unione Valdera (modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.1 in data 21.01.2025) in vigore dal 22.02.2025.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione e denominazione dell'Unione Valdera
- Art. 2 - Sedi
- Art. 3 - Elementi rappresentativi e rappresentanza dell'Unione Valdera
- Art. 4 - Finalità
- Art. 5 - Durata
- Art. 6 - Funzioni svolte dall'Unione Valdera
- Art. 7 - Servizi di prossimità
- Art. 8 - Disciplina per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi
- Art. 9 - Standard comuni di funzionamento
- Art. 10 - Cooperazione rafforzata
- Art. 11 - Rapporti con gli enti aderenti
- Art. 12 - Scioglimento dell'Unione
- Art. 13 - Recesso dall'Unione di uno o più comuni aderenti
- Art. 14 - Esclusione di un comune dall'Unione
- Art. 15 - Recesso dalle funzioni
- Art. 16 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, esclusione
- Art. 17 - Adesione di nuovi comuni all'Unione

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Capo I - Norme generali

- Art. 18 - Organi di governo dell'Unione
- Art. 19 - Incompatibilità dei componenti degli organi di governo
- Art. 20 - Dimissioni
- Art. 21 - Prerogative e responsabilità degli organi di governo dell'Unione

Capo II - Il Consiglio dell'Unione

- Art. 22 - Composizione del Consiglio
- Art. 23 - Disposizioni sulla rappresentanza di genere
- Art. 24 - Insediamento del Consiglio a seguito di scioglimento
- Art. 25 - Competenze del Consiglio dell'Unione
- Art. 26 - Il Presidente del Consiglio dell'Unione
- Art. 27 - Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 28 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 29 - Decadenza dei Consiglieri

Capo III - Il Presidente dell'Unione

- Art. 30 - Il Presidente
- Art. 31 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 32 - Il Vicepresidente dell'Unione

Capo IV - La Giunta dell'Unione

- Art. 33 - Composizione della Giunta

- Art. 34 - Sedute della Giunta
- Art. 35 - Attribuzioni della Giunta
- Art. 36 - Validità delle sedute e deliberazioni della Giunta

Capo V - Maggioranze speciali richieste agli organi collegiali

- Art. 37 - Particolari casi di maggioranze speciali richieste per le deliberazioni degli organi collegiali dell'Unione Valdera

Capo VI - Organismi di coordinamento

- Art. 38 - Esecutivi di settore e Organismi speciali di coordinamento
- Art. 39 - Funzionamento degli Esecutivi di settore e Organismi speciali di coordinamento
- Art. 40 - Norma di rinvio

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

- Art. 41 - Principi generali
- Art. 42 - Governance locale
- Art. 43 - Modello di riferimento
- Art. 44 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 45 - Personale dell'Unione
- Art. 46 - Avvalimento di unità organizzative comunali
- Art. 47 - Attività dei responsabili dei servizi in favore dei comuni associati
- Art. 48 - Segretario o dirigente con funzioni di coordinamento tecnico-operativo
- Art. 49 - Attribuzioni del segretario o dirigente con funzioni di coordinamento tecnico-operativo
- Art. 50 - Il Segretario generale
- Art. 51 - Il Vicesegretario generale
- Art. 52 - Prevenzione e sicurezza dei lavoratori

TITOLO IV - GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 53 - Principi generali
- Art. 54 - Finanze dell'Unione
- Art. 55 - Modalità di determinazione e ripartizione delle spese
- Art. 56 - Modalità di finanziamento dell'Unione
- Art. 57 - Responsabilità economico-patrimoniale di comuni inadempienti
- Art. 58 - Norme per il coordinamento dei bilanci comunali e dell'Unione
- Art. 59 - Bilancio pluriennale e annuale, programma di mandato
- Art. 60 - Controllo di gestione
- Art. 61 - Risultati di gestione
- Art. 62 - Patrimonio
- Art. 63 - Revisore dei conti
- Art. 64 - Servizio di tesoreria
- Art. 65 - Attività contrattuale
- Art. 66 - Servizi pubblici locali

TITOLO V - TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

- Art. 67 - Trasparenza e pubblicità degli atti e dell'azione dell'Unione
- Art. 68 - Accesso agli atti
- Art. 69 - Finalità dei processi di partecipazione diretta dei cittadini
- Art. 70 - Partecipazione e tutela degli utenti

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 71 - Atti regolamentari
- Art. 72 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 73 - Modifiche dello Statuto
- Art. 74 - Entrata in vigore
- Art. 75 - Norme transitorie
- Art. 76 - Disposizioni finali

TITOLO I - NORME GENERALI**Art. 1 — Istituzione e denominazione dell'Unione Valdera**

1. In attuazione dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito sinteticamente indicato come "TUEL", si è costituita in data 30 ottobre 2008 l'Unione denominata "Unione Valdera" con la partecipazione dei Comuni della Valdera di seguito indicati: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte e Terricciola.
2. Al 1.01.2014, l'Unione è composta dai seguenti Comuni: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte e Terricciola.
- 2bis. Al 1.07.2015, l'Unione è composta dai seguenti Comuni: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera e Terricciola.
- 2ter. Al 1.07.2016, l'Unione è composta dai seguenti Comuni: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Ponsacco e Pontedera.
- 2quater. Al 1.01.2017, l'Unione è composta dai seguenti Comuni: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera.
- 2quinqies. Al 07.06.2023, l'Unione è composta dai seguenti Comuni: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera.
3. L'Unione Valdera è Ente Locale, con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali, regionali.
4. L'ambito territoriale dell'Unione Valdera coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione Valdera ha il proprio marchio distintivo, come indicato al successivo articolo 3.

Art. 2 - Sedi

1. L'Unione Valdera ha sede legale ed amministrativa in Pontedera.
2. Nell'ambito del territorio corrispondente a quello dei comuni aderenti possono essere altresì costituiti sedi e uffici distaccati, anche all'interno di singole sedi comunali.
3. Gli organi e i dipendenti dell'Unione Valdera possono riunirsi ed operare anche in luoghi diversi dalla proprie sedi, purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione stessa.

Art. 3 — Elementi rappresentativi e rappresentanza dell'Unione Valdera

1. L'Unione Valdera si identifica attraverso i seguenti elementi:
 - a) la denominazione "Unione Valdera";
 - b) il marchio riportato di seguito, da utilizzare sulla carta intestata dell'Unione Valdera e su altri documenti riferibili all'Unione Valdera, che rappresenta il nome dell'Unione con accanto figure umane stilizzate



2. Il distintivo del Presidente è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e il marchio identificativo dell'Unione Valdera, da portarsi a tracolla.
3. Il Gonfalone riporta lo stemma istituzionale dell'Unione Valdera. L'uso del Gonfalone è consentito previa autorizzazione del Presidente dell'Unione Valdera.
4. La riproduzione e l'uso del nome, nonché del marchio dell'Unione Valdera, è autorizzato dal Presidente, sentita la Giunta dell'Unione Valdera, ed è disciplinato dagli appositi regolamenti.
5. La rappresentanza legale dell'Unione spetta al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente. Per le funzioni gestionali, inclusa la rappresentanza in giudizio, sia come attore che come convenuto, la rappresentanza spetta ai Dirigenti entro i rispettivi ambiti di competenza.

Art. 4 — Finalità

1. L'Unione Valdera è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, come indicato ai successivi articoli.
2. L'Unione Valdera tende quindi ad assumere l'esercizio di quelle attività che - per la loro natura tecnica, per le loro caratteristiche organizzative o per disposizione normativa - possono essere svolte con maggiore efficacia ed efficienza rispetto al Comune singolo, attraverso un'elevata specializzazione delle funzioni e un approccio multidisciplinare ai problemi.
3. L'Unione Valdera si pone altresì la finalità strategica di perseguire obiettivi di:
 - a. pari opportunità (garantire a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni);
 - b. efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;
 - c. efficacia (aumentare la specializzazione degli addetti per un miglior servizio al pubblico) e maggiore qualità dei servizi;
 - d. sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio, ricercando l'armonizzazione dei regolamenti;
 - e. peso politico dell'area (elevare la forza contrattuale della zona rispetto ai livelli politici e amministrativi sovra ordinati)
 - f. adeguatezza dimensionale (i difficili problemi di ordine ambientale, economico, sociale e migratorio richiedono enti strutturati per gestire risposte complesse)
 - g. valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze, ampliando le possibilità di utilizzazione delle professionalità.

Art. 5 – Durata

1. L'Unione Valdera è costituita a tempo indeterminato.

Art. 6 - Funzioni svolte dall'Unione Valdera

1. Tutti i comuni aderenti all'Unione, svolgono in forma associata:
 - a. diritto allo studio;
 - b. servizi ausiliari all'istruzione;
 - c. promozione delle pari opportunità di istruzione, delle azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola, degli interventi perequativi e degli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;
 - d. organizzazione e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni);
 - e. servizi di supporto alla Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di Zona;
 - f. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni di cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma della Costituzione, escluse quelle affidate all'azienda sanitaria locale o ad altro Ente mediante disposizione di legge

- o delega;
 - g. le funzioni ICT connesse alle funzioni gestite in forma associata, comprendenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche e di applicativi software;
 - h. il controllo di gestione;
 - i. i servizi e i progetti per l'educazione degli adulti, gli interventi educativi e di orientamento per gli adolescenti e i giovani;
 - j. la funzione statistica;
 - k. lo sviluppo delle risorse umane (formazione);
 - l. trattamento economico dei dipendenti, compresa la parte contributiva e previdenziale;
 - m. la promozione delle pari opportunità attraverso il lavoro di un'apposita commissione;
 - n. trasporto pubblico locale;
 - o. sportello unico per le attività produttive;
 - p. riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali;
 - q. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - r. funzioni di coordinamento comunque svolte da una pluralità di enti aderenti (quali i piani di promozione sportiva, la programmazione culturale, etc.).
2. L'Unione svolge altresì, per i comuni aderenti:
- a. organizzazione e gestione dei servizi scolastici in cui rientrano le seguenti funzioni:
 - a.1) edilizia scolastica per la parte non attribuita alle competenze delle province, esclusa la manutenzione ordinaria;
 - a.2) trasporto e refezione scolastica;
 - b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, in cui rientrano le seguenti funzioni:
 - b.1) gestione delle biblioteche;
 - b.2) gestione archivi storici;
 - b.3) gestione rete museale;
 - b.4) canile sanitario e canile rifugio, altre attività complementari in materia di benessere animale;
 - c. Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale, in cui rientrano le seguenti funzioni:
 - c.1) gestione del regolamento edilizio;
 - c.2) valutazione di impatto ambientale (VIA);
 - c.3) vincolo idrogeologico;
 - c.4) catasto dei boschi percorsi dal fuoco;
 - c.5) valutazione ambientale strategica (VAS);
 - c.6) piano strutturale intercomunale;
 - c.7) adozione dei pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
 - c.8) gestione PIP e PEEP;
 - c.9) realizzazione di opere pubbliche complesse o di interesse sovra comunale;
 - d. Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, in cui rientrano le seguenti funzioni:
 - d.1) trattamento giuridico dei dipendenti e reclutamento;
 - d.2) funzioni di Consiglio Tributario;
 - d.3) notifica atti;
 - d.4) gestione entrate tributarie e dei servizi fiscali;
 - e. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - f. l'organizzazione e la gestione diretta dei servizi di raccolta, avvio allo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, e la riscossione dei relativi tributi;
 - g. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- h. organizzazione e gestione servizi informatici e tecnologici, in cui rientrano la formazione e la consulenza nel settore dell'informatica e i servizi di assistenza ai sistemi e alle procedure software;
 - i. sostegno alla promozione turistica del territorio effettuata dalla Regione, servizi di informazione e accoglienza turistica;
 - j. svolgimento delle gare in qualità di stazione appaltante;
 - k. altre funzioni complementari o strumentali alla realizzazione delle precedenti.
3. L'Unione svolge autonomamente le seguenti funzioni:
- a. programmazione strategica e dello sviluppo economico, relativamente al territorio complessivo dei comuni aderenti;
 - b. attività di formazione nei confronti di soggetti ed enti terzi;
 - c. sostegno operativo alle iniziative per la pace e cooperazione internazionale allo sviluppo;
 - d. le funzioni delegate dalla Regione, dalla Provincia o da altri enti titolari a seguito di apposite convenzioni o altro titolo legittimante;
 - e. gestione delle reti documentarie della Provincia di Pisa.
4. L'Unione può svolgere, mediante convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/00, funzioni demandategli da altri enti locali. Può svolgere inoltre specifici servizi in favore di istituzioni scolastiche o altri enti, anche privati, nei limiti delle proprie finalità istituzionali e statutarie.
5. Nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni che rientrano nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, l'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di competenza di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei comuni associati.
6. Le modifiche relative alle funzioni oggetto dell'esercizio associato tra i comuni dell'Unione comportano modifica statutaria ricognitiva.

Art. 7 – Servizi di prossimità

1. L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziani e disabili nell'accesso ai servizi.
2. L'Unione sviluppa forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità, caratterizzate da sportelli di accesso integrati e multifunzionali, anche mobili, collegati alla rete telematica dei comuni e della Regione Toscana, resi operativi anche con il contributo delle organizzazioni del terzo Settore.
3. L'Unione approva il programma delle iniziative nonché la relazione sul loro stato di attuazione.

Art. 8 – Disciplina per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi

1. L'effettivo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art.6 è determinato dall'adozione di una delibera consiliare del Comune interessato, che determina la data di trasferimento della funzione e prende atto del piano operativo trasmesso dall'Unione, nel quale devono essere indicate le aree di attività di competenza del Comune e dell'Unione, l'organizzazione del servizio nonché i costi a carico degli enti.
2. Relativamente alle medesime funzioni di cui al comma 2 dell'art. 6, si intende già operante il trasferimento di funzione rilevabile da apposito atto ricognitivo periodico della Giunta Unione, che individua le funzioni già trasferite all'Unione da parte dei singoli Comuni aderenti. I Consigli dei Comuni aderenti approvano il quadro riepilogativo delle funzioni di cui al comma 2 dell'art.6 già trasferite all'Unione dal proprio Comune in concomitanza con l'approvazione di modifiche statutarie inerenti il quadro delle funzioni.
3. Gli organi dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano gli atti regolamentari, organizzativi e operativi utili al regolare svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma.

Art. 9 — Standard comuni di funzionamento

1. L'Unione individua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguimento di un livello omogeneo dei servizi sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile entro un intervallo

contenuto e prestabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti in Valdera. Resta in capo al Comune la facoltà di ridurre il livello delle tariffe sul proprio territorio attraverso specifici interventi finanziari.

2. Nel percorso in direzione di cui al comma 1, resta salva la facoltà per il singolo ente aderente di prevedere e richiedere all'Unione standard di servizio superiori al livello comune deciso ed applicato, conferendo all'Unione medesima le necessarie risorse aggiuntive sulla base della quantificazione effettuata dagli organi tecnici.

Art. 10 - Cooperazione rafforzata

1. La cooperazione rafforzata si esplica attraverso:

- a. la possibilità di organizzare gli assetti interni e funzionali per sottoinsiemi autonomi nell'ambito di servizi svolti per tutti i comuni aderenti all'Unione, tenuto conto che, per alcuni settori operativi, la dimensione ottimale di esercizio può risultare inferiore rispetto al livello territoriale della Valdera;
- b. la possibilità di fornire maggiore livello di servizio agli enti che lo richiedono e conferiscono maggiori risorse;
- c. la possibilità di esercitare ulteriori funzioni in forma associata, diverse da quelle indicate all'articolo 6, anche relativamente ad un sottoinsieme di enti sottoscrittori.

2. In ogni caso, rimangono unici e non frazionati i livelli apicali dell'Unione e le dotazioni economiche e patrimoniali.

Art. 11 - Rapporti con gli Enti aderenti

1. L'Unione Valdera riconosce nel collegamento con i Comuni un elemento strategico per la propria piena funzionalità e la realizzazione di un'azione amministrativa coordinata e sinergica sull'intero territorio.

2. Oltre a quanto previsto nel titolo V dello Statuto, l'informazione rispetto agli enti locali partecipanti ed i collegamenti tra i Comuni e gli organi dell'Unione Valdera sono assicurati attraverso lo svolgimento di una specifica funzione di collegamento e coordinamento attribuita alla Giunta e agli Esecutivi dell'Unione, nonché da una comunicazione costante realizzata attraverso l'apposito sito web dell'Unione.

3. Le comunicazioni tra gli enti aderenti inerenti le attività dell'Unione Valdera - informazioni, comunicazioni, richieste di dati e notizie e quant'altro - avvengono per via telematica, di norma a mezzo posta elettronica, anche non certificata.

4. Il Presidente dell'Unione provvede, entro il mese di aprile di ogni anno, ad inviare ai Consigli comunali dei comuni aderenti un rapporto circa le principali attività svolte dall'Unione nell'anno precedente, evidenziando i risultati più significativi, le eventuali criticità presenti, i principali programmi e obiettivi futuri.

Art. 12 - Scioglimento dell'Unione

1. L'eventuale scioglimento consensuale è disposto con una deliberazione Consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni, nelle quali si stabilisce la data di scioglimento dell'Unione, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.

2. In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano per quanto possibile nella competenza dei singoli comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità amministrativa. Lo scioglimento si perfeziona con una convenzione sottoscritta da tutti i comuni per l'attuazione delle regole indicate nel presente articolo, inclusa l'individuazione dei soggetti gestori dei procedimenti in corso.

3. I comuni che, per effetto delle legge regionali e nazionali in materia sono obbligati all'esercizio associato di alcune funzioni e servizi dovranno provvedere agli adempimenti previsti dalla legge nel

periodo intercorrente dalla deliberazione di scioglimento alla data fissata per lo scioglimento stesso.

4. Entro la data fissata per lo scioglimento ogni Comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione e alla gestione degli eventuali contenziosi insorti.

5. In caso di scioglimento, il personale comandato, distaccato e trasferito all'Unione da parte dei singoli comuni rientra nella dotazione organica dei comuni di provenienza, anche nel caso in cui i comuni interessati siano nel frattempo usciti dall'Unione. Il personale assunto direttamente dall'Unione viene altresì ricollocato all'interno dei comuni aderenti sulla base di specifici accordi, nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di spesa di personale sostenute dai singoli comuni nell'ambito dell'Unione e il personale ricollocato. L'accordo deve essere concluso prima della data fissata per lo scioglimento dell'Unione; in assenza di tale accordo, come previsto dalla LRT 68/2011 non è possibile procedere allo scioglimento. Tali disposizioni valgono anche per il personale assunto a tempo determinato, fino allo spirare del termine previsto dal contratto.

6. In caso di scioglimento dell'Unione, il patrimonio dell'Unione viene suddiviso tra tutti i comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni Comune per quella determinata funzione nell'ultimo triennio, con le modalità pratiche previste dalla convenzione di cui al comma 2.

7. In caso di scioglimento, fatte salve le diverse previsioni dello Statuto, restano validi tutti gli obblighi generali dei comuni previsti alla LRT 68/2011.

Art. 13 — Recesso dall'Unione di uno o più comuni aderenti

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente mediante adozione di un atto di Consiglio adeguatamente motivato, approvato con le maggioranze e le procedure richieste per le modifiche statutarie dei comuni.

2. Il recesso ha effetto dal 1° giorno del mese successivo al decorso di 3 mesi dall'esecutività della delibera relativa, purché sia stata preliminarmente sottoscritta la convenzione finalizzata alla regolazione dei rapporti pendenti di cui al successivo art. 16, comma 1. In mancanza, il recesso non ha effetto.

3. Nel caso che il recesso di un Comune dall'Unione Valdera sia dovuto all'adesione di quel Comune ad un'altra Unione o alla costituzione di una nuova Unione, la data effettiva del recesso viene concordata tra l'Unione e il Comune, con possibilità di anticipo dei termini di cui al comma precedente, fermo restando l'obbligo di previa sottoscrizione della convenzione di cui al comma 2.

4. In caso di recesso, il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato Comune. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa.

5. Entro la data fissata per il recesso il Comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti dell'Unione. Fatte salve le diverse previsioni dello Statuto, restano comunque validi tutti gli obblighi generali dei comuni previsti dalla LRT 68/2011.

6. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di quel singolo Comune torna nella dotazione organica del Comune stesso. L'Unione può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato, previa deliberazione all'unanimità della Giunta dell'Unione. L'Unione ha diritto di richiedere la ricollocazione di una quota del personale assunto direttamente dall'Unione all'interno dei comuni recedenti, in proporzione alla spesa di personale attribuita dall'Unione al Comune recedente, quale risultante dall'ultimo consuntivo approvato, dedotta la quota di spesa corrispondente al personale trasferito all'Unione dal singolo Comune, con arrotondamento all'unità più prossima.

7. Le modifiche da apportare allo Statuto a seguito dell'avvenuto recesso del singolo Comune sono adottate a titolo ricognitivo dalla Giunta dell'Unione. Alla deliberazione di approvazione delle modifiche apportate ai sensi del presente articolo è allegato il testo coordinato dello Statuto.

Art. 14 – Esclusione di un comune dall'Unione

1. La proposta di esclusione di un Comune aderente all'Unione può essere presentata da uno o più membri della Giunta solo a fronte di gravi e protratte inadempienze rispetto alle disposizioni dello Statuto e agli obblighi da esse derivanti ovvero rispetto a comportamenti che concretamente ostacolano il regolare svolgimento delle funzioni attribuite all'Unione o l'assolvimento di disposizioni normative cui siano connesse sanzioni, penalità o perdita di trasferimenti o contributi specifici.
2. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo e adeguatamente motivato, è formulata dal Presidente, previo parere favorevole della Giunta dell'Unione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei sindaci che compongono la Giunta, che rappresentino almeno i 2/3 della popolazione dell'Unione, prima di essere sottoposta al voto dei Consigli comunali di tutti gli altri comuni aderenti con le modalità previste dalle modifiche statutarie.
3. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi tre mesi dalla sua pubblicazione nel Comune che provvede per ultimo.
4. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del Comune interessato effetti ed obblighi analoghi a quelli del recesso descritti nello Statuto, secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 13 e successivo art. 16, in quanto applicabili.
5. In caso di esclusione, fatte salve le diverse previsioni dello Statuto, restano validi tutti gli obblighi generali previsti dalla LRT 68/2011.

Art. 15 - Recesso dalle funzioni

1. Si ha recesso dalle funzioni allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'Unione. Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione, di cui all'art.13 dello Statuto.
2. Il recesso da una data funzione può essere anche deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i comuni che aderivano alla funzione in oggetto.
3. In ogni caso, il recesso da una o più funzioni implica la procedura prevista al successivo articolo 73, comma 3, nonché l'adozione da parte della Giunta Unione dell'atto ricognitivo di gestione delle funzioni trasferite all'Unione.
4. In caso di recesso da una o più funzioni, fatte salve le diverse previsioni dello Statuto, restano validi tutti gli obblighi generali previsti dalla LRT 68/2011. Si applicano in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo art. 16.

Art. 16 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, esclusione

1. Nei casi di scioglimento, recesso, ed esclusione, l'Unione predispone un documento in cui si dà conto del personale da trasferire, dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi. Il documento è allegato ad un'apposita convenzione che disciplina l'applicazione operativa delle clausole riportate nei precedenti articoli 12, 13, 14 e 15.
2. In caso di recesso, per quanto non previsto dallo Statuto, salvo accordi intercorsi tra il Comune interessato e l'Unione, il Comune recedente:
 - a. resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempite verso l'ente, come derivanti dalla legge regionale 68/2011, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione;
 - b. resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempite dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
3. In caso di scioglimento dell'Unione, il Comune già facente parte dell'Unione resta obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per le

obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempiute verso l'Unione, come derivanti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione. Resta altresì obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e l'ente subentrante volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

4. Nei casi di uscita dall'Unione o di recesso da funzioni, il Comune 'uscente' rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Ha diritto invece alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei comuni aderenti, calcolata con il criterio di cui all'art. 12 comma 6. Qualora il patrimonio non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità devono essere concordate specifiche compensazioni da riportare nel documento di cui al comma 1.

5. Il documento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta dell'Unione e, tranne il caso dello scioglimento, è integrato nell'ambito della convenzione di cui al comma 1. Se entro i tre mesi successivi all'adozione della delibera di recesso, ovvero all'ultima delibera consiliare che dispone lo scioglimento o l'esclusione, l'intesa necessaria alla stipula della convenzione non viene raggiunta le determinazioni sulla regolazione dei rapporti sono demandate ad un perito nominato dal Tribunale di Pisa, con spese suddivise in parti eguali tra le parti interessate.

6. Si applicano, per quanto non disciplinato dallo Statuto, i principi della solidarietà attiva e passiva.

Art. 17 — Adesione di nuovi Comuni all'Unione

1. L'adesione all'Unione Valdera di nuovi Comuni, è subordinata alla espressa modifica dello Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione Valdera.

2. Le richieste di adesione devono essere presentate al Presidente dell'Unione entro il 30 giugno di ciascun anno ed hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello delle richieste.

3. Il Comune che aderisce all'Unione successivamente alla sua costituzione è tenuto al versamento di una quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio risultante in bilancio e ad esso attribuibile in quota parte. Sono possibili accordi in deroga al presente articolo purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

4. Il Presidente dell'Unione convoca il Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 1.

5. La proposta, una volta deliberata dal Consiglio dell'Unione, viene trasmessa ai comuni aderenti, che devono attivare la procedura di recepimento entro i successivi 30 giorni.

6. In caso di nuove adesioni, la Giunta e il Consiglio dell'Unione sono soggetti a integrazione secondo la procedura prevista dallo Statuto.

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Capo I - Norme generali

Art. 18 — Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione Valdera:

- a. Il Consiglio
- b. La Giunta
- c. il Presidente

2. Gli organi di governo sono costituiti esclusivamente da sindaci e consiglieri dei comuni associati, salvo i diversi casi espressamente previsti dalla LRT 68/2011.

3. Chi riveste una carica negli organi di governo dell'Unione cessa dalla carica nei casi, con le modalità e nei termini previsti dal TUEL 267/00, dalla LRT 68/2011 e dallo Statuto.

4. Il Sindaco del Comune associato è componente di diritto del Consiglio e della Giunta dell'Unione. In detti organi è sostituito dal vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento

permanente, rimozione, decadenza, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo seguente e dalle vigenti leggi. Se il vicesindaco non è in carica, il Sindaco è sostituito dall'assessore del Comune in carica più anziano di età. Il Sindaco è altresì sostituito dai soggetti individuati secondo i casi disciplinati dalla LRT 68/2011.

5. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di sindaco o di consigliere presso il Comune comporta la contestuale cessazione dalla carica di componente degli organi di governo dell'Unione.

6. Il funzionamento della Giunta e del Consiglio dell'Unione Valdera è disciplinato da appositi regolamenti interni.

Art. 19 - Incompatibilità dei componenti degli organi di governo

1. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione, quantunque sindaci o consiglieri dei comuni associati all'Unione:

- a. il dipendente dell'Unione, salvo che sia in aspettativa non retribuita e chi presta comunque servizio presso la stessa Unione, in posizione di comando o distacco;
- b. colui che si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del TUEL nei confronti dell'Unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di sindaco o di consigliere comunale.

2. Quando si verifica una situazione di incompatibilità il Consiglio dell'Unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, se l'incompatibilità di cui al comma 1, lettera a), riguarda un sindaco, la dichiarazione di incompatibilità può essere effettuata direttamente dal sindaco medesimo. Dalla data di acquisizione al protocollo dell'Unione della dichiarazione di incompatibilità, il sindaco cessa di far parte degli organi dell'Unione. Si applicano i comma 4 e 5.

4. Se l'amministratore dichiarato incompatibile è un sindaco si applica quanto previsto all'articolo 18, comma 4, secondo periodo, dello Statuto. In caso di incompatibilità anche del vicesindaco, questi è sostituito dall'assessore del Comune più anziano di età, e, in caso di ulteriore incompatibilità, dall'assessore del Comune che segue nell'ordine di anzianità. La cessazione in qualsiasi momento della causa di incompatibilità del sindaco è accertata dal Consiglio dell'Unione e comporta il reintegro nelle funzioni di componente del Consiglio e della Giunta dell'Unione, in sostituzione del vicesindaco o dell'assessore del Comune.

5. In caso di incompatibilità di un sindaco di un Comune privo di giunta per effetto di legge, il sindaco è sostituito nel Consiglio e nella Giunta dell'Unione da un consigliere del Comune non in carica nell'Unione, da lui delegato in via permanente. Fino alla nomina del consigliere delegato, il Consiglio e la Giunta dell'Unione continuano a operare in composizione ridotta. Il consigliere delegato cessa dalle cariche dell'Unione nel caso di reintegro del sindaco conseguente alla cessazione delle cause di incompatibilità accertata dal Consiglio dell'Unione.

6. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica.

7. Il soggetto che sostituisce il sindaco ai sensi del comma 4 cessa comunque dalla carica di componente del consiglio e della Giunta dell'Unione a seguito di cessazione dalla carica di assessore del Comune. In tal caso è sostituito a sua volta dall'assessore del Comune in carica che segue nell'ordine di anzianità.

8. Restano ferme le incompatibilità stabilite, per i componenti della Giunta e del Consiglio dell'Unione, dalle disposizioni del capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, per le quali si applica la disciplina ivi prevista.

Art. 20 - Dimissioni

1. Le dimissioni volontarie da presidente dell'Unione Valdera o da consigliere dell'Unione Valdera, indirizzate rispettivamente alla Giunta o al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'Unione Valdera sono

prive di effetti. Sono altresì prive di effetti le dimissioni dagli organi collegiali dell'Unione Valdera del soggetto che sostituisce il sindaco nei casi previsti all'articolo 18, comma 4 dello Statuto e dalla LRT 68/2011. Sono fatti salvi i casi previsti dal successivo comma 3.

3. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'Unione sono ammesse esclusivamente in caso di scelta per incompatibilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera h), del D.Lgs. 39/2013. Il sindaco cessa dalle cariche dal momento in cui le dimissioni sono state acquisite al protocollo dell'Unione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soggetti che sostituiscono il sindaco ai sensi dello Statuto e delle leggi vigenti. Nel caso in cui, per dimissioni successive per incompatibilità, non residuano ulteriori componenti della Giunta, la sostituzione è effettuata secondo le medesime modalità e per gli effetti dell'articolo 19 comma 5 dello Statuto.

Art. 21 — Prerogative e responsabilità degli organi di governo dell'Unione

1. Le prerogative dei componenti degli organi di governo dell'Unione Valdera sono disciplinate dalle norme statali e regionali vigenti in materia di enti locali.
2. Ai componenti degli organi di governo dell'Unione si applicano, altresì, le norme statali e regionali vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

Capo II - Il Consiglio dell'Unione

Art. 22 – Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione Valdera è composto, per ciascuno dei comuni associati, dal sindaco e da due rappresentanti elettivi, uno di maggioranza e uno di minoranza, ovvero, nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza. Nell'eventualità di assenza di minoranza comunale in uno o più comuni associati, derivante dall'originaria composizione del consiglio comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi del Comune o dei comuni interessati sono solo quelli di maggioranza e il numero dei componenti del consiglio dell'Unione è automaticamente ridotto fino al rinnovo del consiglio o dei consigli comunali interessati. Ai fini della determinazione della popolazione si considera la popolazione che è stata presa a riferimento per l'elezione del consiglio comunale.
2. Per garantire un'idonea rappresentanza di genere all'interno del Consiglio dell'Unione Valdera si applicano le disposizioni indicate al successivo articolo 23. Il consiglio dell'Unione in cui, a seguito dell'elezione dei componenti da parte di tutti i comuni dell'unione, non siano presenti consiglieri di entrambi i generi è sciolto di diritto e ricostituito ai sensi degli articoli 28 e 29 della LRT 68/2011.
3. I rappresentanti elettivi sono eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71 e 73 del TUEL. I consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza eleggono i rappresentanti rispettivamente tra gli stessi consiglieri di maggioranza e gli stessi consiglieri di minoranza. Nel caso in cui i componenti elettivi siano 4, i consiglieri di maggioranza e di minoranza eleggono distintamente i propri rappresentanti con voto limitato ad uno. Le elezioni avvengono nel rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza di genere indicate al successivo articolo 23. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23 in materia di rappresentanze di genere, in caso di parità di voti, è eletto il consigliere più anziano di età.
4. Ai fini del presente articolo si precisa che è consigliere di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco; è invece consigliere di minoranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71 e 73 del TUEL.
5. Ogni Comune associato provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'Unione:
 - a. entro 60 giorni dal proprio insediamento, quando il consiglio comunale è stato rinnovato; trascorso tale termine sono di diritto rappresentanti del Comune i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 29 della LRT 68/2011;
 - b. in tutti gli altri casi, entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione

Valdera.

6. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi di un Comune non siano eletti nei termini stabiliti nel precedente comma, si procede all'individuazione dei componenti di diritto secondo le procedure previste dall'articolo 29 della LRT 68/2011.

7. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell'Unione Valdera da parte dei rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione di sostituti o di entrata in carica di componenti individuati di diritto secondo le procedure previste dall'art.29 della LRT 68/2011.

8. Se si deve sostituire, per un Comune, un rappresentante di minoranza eletto, si procede al rinnovo dell'intera rappresentanza delle minoranze di tale Comune.

9. Il Consiglio del Comune può, in ogni tempo, con le procedure indicate nel presente articolo e nel successivo articolo 23, sostituire i rappresentanti eletti o quelli individuati di diritto. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito.

10. Il rappresentante del Comune entra in carica al momento dell'elezione a consigliere dell'Unione; se è decorso inutilmente il termine per l'elezione, il rappresentante individuato di diritto entra in carica allo spirare del termine medesimo.

11. Il rappresentante del Comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta del consiglio successiva all'entrata in carica. Se il consiglio dell'Unione è stato sciolto, i nuovi consiglieri esercitano le funzioni dalla data di insediamento del nuovo consiglio.

12. Il consiglio dell'Unione provvede, in apertura della prima seduta successiva all'entrata in carica, mediante apposita deliberazione, previa verifica di eventuale casi di incompatibilità, a convalidare l'entrata in carica del rappresentante eletto o individuato di diritto.

13. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il rappresentante del Comune cessa dalla carica di consigliere dell'Unione nei casi e a decorrere dai termini previsti dallo Statuto e comunque:

- a. dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio dell'Unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla LRT 68/2011;
- b. dalla data di adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale;
- c. dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'articolo 11 del D.Lgs. 235/2012. La cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione Valdera resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto a consigliere dell'unione ai sensi dell'articolo 30 della LRT 68/2011;
- d. dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del TUEL;
- e. in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento di detta cessazione. Detta disposizione si applica anche ai consiglieri comunali di cui agli articoli 36, comma 3 bis, e 110 della LRT 68/2011;
- f. dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'unione sono state assunte al protocollo dell'Unione Valdera;
- g. dal momento in cui il consiglio dell'Unione Valdera ha deliberato la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio come previsto dallo Statuto.

14. Il rappresentante del Comune cessa, altresì, dalla carica di consigliere dell'Unione dal momento dell'elezione del sostituto ai sensi del comma 10 del presente articolo.

15. Se la cessazione a consigliere dell'Unione Valdera avviene dopo la convocazione del consiglio dell'unione, essa può essere rilevata anche al momento dell'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione con il sostituto. In tal caso, la comunicazione al sostituto della sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del consiglio ed egli ha titolo per parteciparvi; la seduta può comunque aver luogo anche in assenza del sostituto.

16. Il Commissario del Comune, nominato ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, sostituisce il sindaco e i

rappresentanti del Comune all'interno del Consiglio dell'Unione Valdera. Il numero dei componenti del consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti dei comuni.

Art. 23 - Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione.
2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il Sindaco.
3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.
4. Quando i rappresentanti che spettano al Comune nel Consiglio dell'Unione sono, oltre al Sindaco, in numero di due, in ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del consigliere di maggioranza e del consigliere di minoranza ciascun consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.
5. Quando i rappresentanti che spettano al Comune nel Consiglio dell'Unione sono, oltre al Sindaco, in numero di quattro, e il Sindaco è dello stesso genere di quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri vi sono persone di entrambi i generi, si procede, con voto disgiunto limitato a uno, prima all'elezione dei due rappresentanti di minoranza, e poi all'elezione dei due di maggioranza. Se nessuno dei rappresentanti di minoranza che risultano eletti è di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri di maggioranza vi sono persone di entrambi i generi, la votazione per l'elezione dei rappresentanti di maggioranza è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la prima votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una seconda votazione, che è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la seconda votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una terza votazione, che è valida anche se non risulta eletto nessun rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

Art. 24 - Insediamento del Consiglio a seguito di scioglimento

1. Al verificarsi dello scioglimento del Consiglio dell'Unione, ogni Comune aderente all'Unione provvede entro 30 giorni alla elezione dei propri rappresentanti; in caso contrario si provvede alla nomina dei componenti di diritto individuati secondo le procedure previste dall'articolo 29 della LRT 68/2011.
2. La prima seduta del nuovo consiglio viene convocata dal Presidente in carica dell'Unione Valdera entro 45 giorni dall'avvenuto scioglimento del consiglio stesso, fatte salve le diverse disposizioni della legge regionale 68/2011.
3. Il consiglio dell'Unione provvede, nella sua seduta di insediamento, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta prima di affrontare qualsiasi altro argomento, alla convalida dei consiglieri eletti o individuati di diritto, previa verifica di eventuale casi di incompatibilità.

Art. 25 – Competenze del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali, per i quali si applica, nelle parti compatibili, l'articolo 42 del TUEL. Esercita le proprie competenze al fine di assicurare che l'azione dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione
2. Il Consiglio è presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio dell'Unione Valdera, se eletto; fino all'elezione del Presidente del Consiglio, e comunque in assenza del presidente eletto, la funzioni di

Presidente del Consiglio sono svolte dal Presidente dell'Unione.

3. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta il proprio regolamento di funzionamento, ai sensi dell'articolo 38 comma 2 del TUEL. Salvo quanto previsto dalla LRT 68/2011, se il regolamento non dispone, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del TUEL, sul numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, le deliberazioni del consiglio sono assunte con la partecipazione al voto di almeno la metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Art. 26 - Il Presidente del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente, eletto a maggioranza tra i consiglieri dell'Unione nella prima seduta del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività secondo quanto stabilito dal regolamento.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito nelle sue funzioni dal Presidente dell'Unione.
4. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede a nuova elezione secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 27 - Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute successive a quella di insediamento sono convocate dal Presidente del Consiglio con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.
2. La seduta può essere di carattere ordinario, straordinario o urgente, secondo le previsioni del regolamento di funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
5. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Art. 28 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.
3. I Consiglieri dell'Unione, in quanto eletti dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.

Art. 29 – Decadenza dei consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
2. Le assenze, per motivi di salute, lavoro, famiglia e altre giustificate ragioni, sono presentate al Presidente del Consiglio della seduta prima dell'inizio della stessa.
3. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.

Capo III - Il Presidente dell'Unione

Art. 30 — Il Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è scelto tra i sindaci dei comuni aderenti all'Unione, con una rotazione estesa a tutti i comuni aderenti all'Unione; l'elezione è riservata ai sindaci che non hanno già ricoperto l'incarico con mandato triennale.

2. Il Presidente dell'Unione Valdera è eletto dalla Giunta dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati che rappresentino almeno il 60% della popolazione residente sul territorio dell'Unione.
3. Il Presidente entra in carica al momento dell'elezione e vi resta per il periodo di 3 anni.
4. Il Presidente può essere revocato dalla carica prima della scadenza del mandato mediante deliberazione della Giunta, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati che rappresentino almeno il 60% della popolazione residente sul territorio dell'Unione.
5. In ogni caso, se il Presidente cessa dalla carica di Sindaco, cessa altresì automaticamente dalla carica di Presidente dell'Unione Valdera. In tal caso il Sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del sindaco Presidente dell'Unione Valdera può essere nominato dalla Giunta alla carica di Presidente dell'Unione Valdera dalla data di proclamazione a Sindaco e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al presidente cessato. La carica di Presidente non può in nessun caso essere assunta da un Commissario nominato in sostituzione del Sindaco.
6. In ogni caso di impedimento temporaneo o in caso di dimissioni volontarie dalla carica o altra circostanza che generi un periodo di vacanza dovuto alla cessazione del presidente in assenza di sostituto, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente dell'Unione.

Art. 31 — Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, ne è legale rappresentante ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente. Esercita, nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione e salvo diversa previsione regolamentare della singola funzione, le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con lo Statuto e con la LR 68/2011.
2. In particolare il Presidente dell'Unione:
 - nomina e revoca i dirigenti, previa deliberazione favorevole della Giunta;
 - nomina il Segretario dell'Unione;
 - revoca il Segretario dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta;
 - convoca e presiede la Giunta, stabilisce l'ordine del giorno, sottoscrive le deliberazioni adottate dalla Giunta vigilando sulla loro esecuzione;
 - invia entro il 15 aprile di ciascun anno un rapporto ai comuni aderenti circa le principali attività svolte dall'Unione nell'anno precedente, nel quale deve essere evidenziata l'implementazione del livello di efficienza, efficacia ed economicità nonché le spese sostenute per i singoli servizi;
 - sovrintende e vigila sull'attività complessiva dell'Unione, promovendo, ove occorra, indagini e verifiche;
 - compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dalla convenzione, dai regolamenti o da deliberazioni della Giunta;
 - vigila sull'osservanza, da parte degli Esecutivi di settore e dei dirigenti, degli indirizzi della Giunta per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi dell'Unione;
 - assicura in linea generale il collegamento ed il coordinamento dell'attività della Giunta con quella degli Esecutivi e dei dirigenti;
 - può attribuire e all'occorrenza revocare specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta.

Art. 32 - Il Vicepresidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente dell'Unione, nominato dal Presidente tra i membri della Giunta, sostituisce il Presidente, assumendone tutte le funzioni, in caso di assenza temporanea nonché nei casi di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, cessazione per scadenza del mandato del presidente, fino all'elezione del nuovo presidente.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del presidente che del Vicepresidente, le funzioni di Vicepresidente dell'Unione sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Capo IV - La Giunta dell'Unione

Art. 33 — Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta da tutti i sindaci dei comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione, il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella Giunta dell'Unione Valdera il sindaco cessato, salvo che nella funzione di Presidente.

Art. 34 — Sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta sono convocate su indicazione del Presidente dell'Unione con comunicazione indicante l'ordine del giorno, a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail dei sindaci o altro indirizzo da essi indicato. Le sedute ordinarie possono svolgersi in un giorno prestabilito della settimana.
2. Le sedute di carattere urgente e quelle che si svolgono in un giorno prestabilito e costante della settimana possono essere convocate con un preavviso minimo di 24 ore. Negli altri casi è richiesto un preavviso non inferiore a 72 ore.
3. La Giunta adotta, nel rispetto delle previsioni statutarie, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 35 — Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente dell'unione nel governo dell'ente ed esercita le sue funzioni in forma collegiale.
2. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti. In caso di delega formale, il sindaco delegato diviene co-titolare della funzione di indirizzo politico anche nei confronti degli enti terzi.
3. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo Statuto, al consiglio o al Presidente. Dà attuazione alle deliberazioni del consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e degli indirizzi deliberati dal consiglio.
4. Allorchè la legge regionale 68/2011 prevede che un atto deve essere approvato da un organo amministrativo, comunque denominato, di cui fanno parte solo i sindaci dei comuni associati, questo si intende riferito alla competenza della Giunta dell'Unione.

Art. 36 – Validità delle sedute e deliberazioni della Giunta

1. La Giunta è validamente costituita allorchè siano rappresentate in misura superiore al 50% le quote costituenti i Comuni dell'Unione, attribuite in rapporto alla popolazione residente, con la contestuale presenza di un numero intero di componenti superiore alla metà.
2. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando ciò implichi un apprezzamento discrezionale delle qualità soggettive di una persona e una valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Assistono alla Giunta senza diritto di voto il Segretario dell'Unione, il dirigente cui siano state eventualmente assegnate le funzioni di coordinamento e i Dirigenti invitati a partecipare. Il Presidente può invitare alle sedute rappresentanti di enti pubblici, tecnici, esperti, nonché esponenti rappresentativi della società locale per l'esame di particolari materie o questioni.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia di enti locali e dall'apposito regolamento di funzionamento.

Capo V - Maggioranze speciali richieste agli organi collegiali**Art. 37 – Particolari casi di maggioranze speciali richieste per le deliberazioni degli organi collegiali dell'Unione Valdera**

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nei casi sotto individuati, sono validamente assunte con i

quorum aggiuntivi (oltre al quorum ordinario sempre richiesto) rispettivamente indicati:

- a. per le convenzioni inerenti l'assunzione di funzioni affidate da soggetti pubblici diversi dagli enti locali: occorre il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati;
- b. per gli atti concernenti le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 6 dello Statuto: occorre il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni che hanno già trasferito operativamente la funzione, ai sensi dell'art 8 dello Statuto;
- c. per provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi destinati ai territori montani: è richiesto il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani;
- d. per provvedimenti inerenti l'esercizio associato di funzioni fondamentali svolto dall'Unione esclusivamente in favore di comuni obbligati: è richiesto il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni obbligati.

Capo VI - Organismi di coordinamento

Art. 38 – Esecutivi di settore e Organismi speciali di coordinamento

1. Gli Esecutivi di settore e gli Organismi speciali di coordinamento sono organismi interni di amministrazione dell'Unione con funzioni preparatorie ed esecutive dell'attività e delle decisioni della Giunta, fatte salve le competenze del Presidente e dei dirigenti. Svolgono le azioni ad essi demandate dallo Statuto, dal Consiglio, dalla Giunta e dai regolamenti di funzionamento.
2. Gli Esecutivi e gli Organismi speciali di coordinamento sono costituiti in numero adeguato per seguire compiutamente le sfere di attività di competenza dell'Unione.
3. Ciascun Esecutivo è formato dal Sindaco delegato per il settore, che svolge le funzioni di Presidente dell'Esecutivo, e dagli assessori competenti in materia dei comuni aderenti alla gestione associata di quella specifica materia.
4. Ciascun Organismo speciale di coordinamento, istituito dalla Giunta in forma diversa dagli esecutivi per specifiche esigenze rilevate su particolari materie, si compone da un certo numero di componenti come indicato nell'atto di istituzione dell'organismo, che individua anche il Sindaco che svolge le funzioni di Presidente.
5. I Presidenti degli Esecutivi di settore e degli Organismi speciali di coordinamento, fatte salve le competenze della Giunta, dei dirigenti e del Presidente, svolgono funzioni di riferimento politico-amministrativo per i responsabili tecnici dei servizi dell'Unione Valdera nei rispettivi settori di competenza.

Art. 39 — Funzionamento degli Esecutivi di settore e degli Organismi speciali di coordinamento

1. L'attività dell'esecutivo di settore e degli organismi speciali di coordinamento è collegiale.
2. Le decisioni, a rilevanza esclusivamente interna, sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti espressi, prevale il voto del Presidente dell'Esecutivo o dell'Organismo speciale di coordinamento.
3. L'Esecutivo e l'Organismo speciale di coordinamento si riunisce su convocazione del proprio Presidente, inviata a mezzo e-mail all'indirizzo diretto dei membri ovvero all'indirizzo delle segreterie dei comuni che fungono da tramite, con preavviso non inferiore a 48 ore.
4. Le sedute dell'Esecutivo e dell'Organismo speciale di coordinamento non sono pubbliche; ad esse interviene, senza diritto di voto, il responsabile tecnico del servizio interessato, che ne assicura la verbalizzazione.

Art. 40 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto e nella legislazione nazionale e regionale sulle Unioni di comuni, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 41 - Principi generali

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato al conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:
 - il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente
 - la flessibilità e interfunzionalità degli uffici

Art. 42 - Governance locale

1. Per governance locale si deve intendere "l'insieme di interrelazioni che, su scala locale, danno luogo a scelte di governo". La scelta di basarsi su un sistema di governance partecipata si fonda sull'assunto che solo politiche ed azioni largamente condivise con tutti i portatori di interesse dell'organizzazione possono produrre risultati significativi ed effetti moltiplicativi.
2. L'Unione Valdera si caratterizza per l'applicazione generalizzata di un sistema di governance locale, fondato su principi di partecipazione, trasparenza, valorizzazione del capitale sociale, integrazione.
3. Il sistema di governance si sostanzia nei seguenti elementi:
 - a. un sistema di regole condivise, che definisca in particolare prerogative e obblighi degli aderenti agli istituti di partecipazione
 - b. la partecipazione di organismi rappresentativi alla predisposizione di piani operativi
 - c. metodi e tempi di condivisione e confronto aperto sui programmi di intervento definiti
 - d. la valutazione partecipata sui risultati raggiunti e le criticità riscontrate, in direzione di un miglioramento della programmazione successiva.
4. L'Unione Valdera promuove forme di collaborazione, anche attraverso apposite convenzioni, con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale e del terzo settore.
5. L'Unione Valdera riconosce nella formazione, sia rivolta all'interno che all'esterno dell'organizzazione, uno strumento fondamentale per realizzare cambiamenti strategici nel contesto locale e realizzare un sistema di governance partecipato anche dalle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate.

Art. 43 – Modello di riferimento

1. L'Unione Valdera assume come modello di riferimento, limitatamente alle funzioni ad essa trasferite, un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio, almeno a livello comunale. Il modello è supportato dall'utilizzazione delle moderne tecnologie di informazione e comunicazione per l'interconnessione telematica tra i diversi punti della rete e tra questi ed i cittadini.
2. Gli sportelli al pubblico istituiti presso ciascun ente rappresentano, in questo modello, l'interfaccia polifunzionale a cui i cittadini potranno rivolgersi, ciascuno nel proprio luogo di residenza o di lavoro, per le procedure rientranti nella competenza dell'Unione.
3. Gli sportelli decentrati, funzionanti con personale dipendente o comandato all'Unione ovvero attraverso avvalimento di strutture comunali, assicurano, sia ai cittadini che alle imprese, servizi di informazione inerenti il sistema amministrativo locale, la ricezione di domande e istanze, l'accesso virtuale agli atti di procedimenti in corso cui sono direttamente interessati, la conoscenza e l'estrazione di copie relativamente ad atti amministrativi che li riguardano.
4. Il retro-sportello specializzato, organizzato su uno o più poli operativi in base a valutazioni di economicità e integrazione dei ruoli, si pone l'obiettivo di una progressiva specializzazione degli addetti,

attraverso la quale incrementare la qualità e l'efficacia delle prestazioni al pubblico.

5. La connessione telematica permanente tra gli Sportelli al pubblico e il retro-sportello specializzato è in grado di contemperare le due opposte esigenze di prossimità dei servizi ai cittadini e alta specializzazione settoriale degli addetti, indispensabile nella moderna società complessa.

Art. 44 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 45 — Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è costituito dai dipendenti degli Enti associati distaccati, comandati o trasferiti all'Unione stessa, da personale trasferito da altri enti e, in caso di necessità, da personale reclutato secondo le normative vigenti.

2. Il trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza è disciplinato, nel quadro di corrette relazioni sindacali, dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto pubblico relativo al personale delle Regione e degli Enti Locali e dal contratto integrativo aziendale, nonché dalla legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro.

3. Valgono per il personale comandato, distaccato, o trasferito o reclutato direttamente dall'Unione tutte le clausole di salvaguardia in caso di recesso, revoca di funzioni o scioglimento dell'Unione come previsto dalla LRT 68/2011.

4. L'Unione Valdera valorizza il proprio personale e quello dei comuni aderenti, utilizzando le professionalità dal medesimo acquisite anche a favore dei Comuni dell'Unione, attraverso lo svolgimento di mansioni per conto degli stessi, creando valide alternative al conferimento di incarichi o all'affidamento di prestazioni a soggetti esterni.

Art. 46 - Avvalimento di unità organizzative comunali

1. L'Unione può avvalersi, per lo svolgimento di funzioni a livello decentrato sul territorio (comunale e sub-comunale), di unità organizzative comunali, previo assenso del Comune interessato e a seguito di accordo operativo con i dirigenti o funzionari preposti alle stesse.

Art. 47 - Attività dei responsabili dei servizi in favore dei comuni associati

1. I responsabili dei servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati che ne facciano richiesta, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.

2. L'espressione del parere o lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma non include la valutazione rispetto a situazioni o compatibilità interne specifiche del singolo Comune.

Art. 48 — Segretario o dirigente con funzioni di coordinamento tecnico-operativo

1. L'Unione, per la sua dimensione e complessità organizzativa, prevede nella propria organizzazione la figura del segretario o dirigente con funzioni di coordinamento tecnico-operativo, che può essere coperta o meno in base alle decisioni del Presidente e della Giunta.

2. L'attribuzione delle funzioni di coordinamento tecnico-operativo è effettuata dal Presidente, sentita la Giunta, nell'ambito del provvedimento di incarico come segretario o dirigente, previo accertamento del possesso di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza manageriale.

3. Il segretario o dirigente cui siano affidate le funzioni di coordinamento tecnico-operativo deve essere in possesso di titolo di laurea, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni apicali presso organismi ed enti pubblici o privati o aziende e strutture pubbliche o private.

4. Il Regolamento di organizzazione disciplina le modalità specifiche di svolgimento delle funzioni qui richiamate.

Art. 49 — Attribuzioni del segretario o dirigente con funzioni di coordinamento tecnico-operativo

1. Il segretario o dirigente con funzioni di coordinamento tecnico-operativo (in sigla DFCT) svolge il proprio ruolo sulla base degli indirizzi per la gestione espressi dalla Giunta per il perseguimento dei fini dell'Unione.
2. Il DFCT è il funzionario apicale che sovrintende e coordina l'attività tecnico-operativa dell'Unione, svolgendo le proprie funzioni con autonomia e responsabilità materiale per il raggiungimento dei risultati assegnati. Al DFCT rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei settori di attività dell'Unione.
3. Al DFCT spettano, in particolare, le funzioni di coordinamento, controllo, predisposizione dei piani, programmi e indirizzi operativi, nonché la responsabilità dell'attuazione dei provvedimenti assunti dall'Unione.
4. Il DFCT adotta i provvedimenti e le azioni necessari per l'attuazione delle deliberazioni della Giunta e degli Esecutivi

Art. 50 - Il Segretario generale

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali dei comuni aderenti all'Unione, che mantiene entrambe le funzioni. Sono fatte salve diverse e sopravvenute disposizioni legislative o contrattuali.
2. Il segretario generale dell'Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento locale al Segretario presso i Comuni.
3. Il Segretario generale può essere revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, nelle fattispecie previste dall'ordinamento. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente dell'Unione e del servizio quale segretario comunale presso comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 51 - Vice segretario generale

1. Il Presidente nomina il Vice Segretario Generale scegliendolo tra le qualifiche dirigenziali operanti nell'ente che siano in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo.
2. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza, impedimento o vacanza.

Art. 52 - Prevenzione e sicurezza dei lavoratori

1. L'Unione ottempera a tutti gli obblighi imposti dalla legge e dalle norme vigenti in materia per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, sia tramite l'azione dei dirigenti che attraverso i competenti servizi degli enti aderenti.
2. L'implementazione di un'azione costante, rivolta a prevenire i rischi lavoro-correlati e proteggere i dipendenti laddove siano esposti a tali rischi, è svolta con l'ausilio di un apposito ufficio.

TITOLO IV - GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 53 — Principi generali

1. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, riferendosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. All'Unione Valdera si applicano i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei comuni di cui al TUEL 267/2000, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle unioni medesime o alla generalità degli enti locali.
3. L'esercizio finanziario coincide di norma con l'anno solare.
4. I comuni sono tenuti a trasferire all'unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle

spese per il funzionamento dell'unione stessa, e comunque allo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell'ente, secondo le modalità previste dallo Statuto.

5. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati dall'unione sono resi disponibili ai comuni associati entro quindici giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.

6. L'Unione Valdera è tenuta a definire e ad approvare un proprio piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, ai sensi dell'articolo 169, commi 1 e 2, del TUEL 267/2000.

7. Il Regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione finanziaria economica e patrimoniale dell'Unione, la revisione economico-finanziaria, il controllo di gestione, il servizio di tesoreria e il servizio di economato.

Art. 54 – Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Le entrate dell'Unione sono, in particolare, costituite da:

- trasferimenti degli enti aderenti, in relazione alle funzioni e ai servizi attribuiti all'Unione;
- introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dalle sanzioni amministrative e dai contributi sui servizi ad essa affidati;
- trasferimenti dalla regione o dalla Provincia per lo svolgimento di funzioni trasferite o assegnate;
- eventuali contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti;
- rendite patrimoniali;
- accensione di prestiti;
- prestazioni per conto di terzi;
- quote di compartecipazione degli utenti
- altri proventi o erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Unione.

3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestione associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:

- alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;
- al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;
- alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

Art. 55 - Modalità di determinazione e ripartizione delle spese

1. Ogni Comune aderente all'Unione partecipa:

- a. alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni associate a cui il Comune partecipa;
- b. alle spese per lo svolgimento delle funzioni cui eventualmente non partecipa, sulla base dei criteri perequativi stabiliti dalla Giunta dell'Unione e comunque in forme assolutamente complementari e residuali rispetto ai Comuni effettivamente partecipanti alle funzioni;
- c. alla quota di spese generali dell'Unione attribuibili alle stesse funzioni.

2. Le spese indirette (o generali) sono ripartite tra i comuni in rapporto a parametri oggettivi individuati in base all'incidenza effettiva dei costi generali su ciascun servizio. In mancanza di analisi multifattoriale, i costi generali sono imputati alle singole funzioni in proporzione ai relativi volumi di attività in termini finanziari.

3. I parametri di ripartizione individuati sono quelli indicati a fianco di ciascuna tipologia di servizi. Essi possono essere integrati o variati con atto motivato dell'organo politico esecutivo, in funzione di una maggiore equità nella ripartizione della spesa.

- a. funzioni del settore sociale: popolazione, indice di varianza rispetto alla media nell'Unione

del fenomeno considerato;

- b. le funzioni di polizia locale: n. contravvenzioni e altre sanzioni, estensione territoriale, popolazione;
- c. funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido, di assistenza scolastica, trasporto e refezione, nonché l'edilizia scolastica: popolazione target del servizio (per fasce d'età), n. utenti dei servizi, n. presidi scolastici, popolazione residente;
- d. la gestione delle biblioteche, degli archivi storici e dei musei: dimensione demografica, entità di servizi;
- e. i servizi e i progetti per l'educazione degli adulti, gli interventi educativi e di orientamento per gli adolescenti e i giovani: popolazione target del servizio (per fasce d'età), n. utenti dei servizi, n. presidi dedicati sul territorio;
- f. servizi informatici: n. e complessità apparecchiature in carico, n. dipendenti, n. servizi attivi
- g. servizi statistici: popolazione;
- h. funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, inclusa l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale: estensione della rete considerata, numero e incidenza dei servizi attivi;
- i. funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, inclusa la protezione civile: numero servizi resi, popolazione, estensione territoriale;
- j. funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo (segreteria degli organi e generale, servizi finanziari, provveditorato, controllo interno e di gestione): volume finanziario risorse trasferite, n. funzioni attribuite, popolazione;
- k. tributi e servizi fiscali: volume accertamenti entrate tributarie, n. posizioni contributive tassa rifiuti;
- l. gestione beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico: n. progetti, n. e valore dei beni gestiti;
- m. cooperazione internazionale allo sviluppo e sostegno operativo alle iniziative per la pace: popolazione, numero progetti attivi e loro entità;
- n. sportello unico per le attività produttive: n. esercizi commerciali e insediamenti produttivi;
- o. attività turistiche: n. servizi attivi sul territorio, popolazione
- p. riscossione coattiva: n. ingiunzioni, volumi finanziari riscossi, popolazione
- q. svolgimento delle gare: n. gare espletate, popolazione
- r. servizi del personale: numero di dipendenti

4. I parametri di cui sopra sono ulteriormente esplicitati e quantificati dalla Giunta dell'Unione, cui spetta la facoltà di indicare i parametri relativamente a nuove funzioni trasferite, nonché, per ciascuna funzione, parametri aggiuntivi di perequazione che tengano conto delle diverse situazioni e potenzialità di ciascun ente.

5. Le spese per le quali non sono indicati dallo Statuto i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono sostenute da trasferimenti dei comuni quantificati in misura proporzionale alla popolazione.

6. E' sempre possibile per ciascun Comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per i cittadini residenti nel proprio territorio.

7. Per servizi svolti in modo specifico per uno o più enti, non 'prodotti' in forma unitaria ma sviluppati autonomamente per ciascuna distinta situazione, la spesa relativa è addebitata interamente all'ente/agli enti interessato/i.

Art. 56 - Modalità di finanziamento dell'Unione

1. La quota annuale dovuta all'Unione da parte di ciascun Comune è versata mediante più trasferimenti disposti con le modalità stabilite con atto dell'organo politico esecutivo. La tempistica dei versamenti deve in ogni caso assicurare un adeguato equilibrio finanziario di cassa dell'Unione e dei comuni ad essa aderenti.

2. I rimborsi dei mutui assunti dall'Unione per la realizzazione di opere sul territorio di un Comune sono

effettuati dal Comune interessato almeno 15 giorni prima della scadenza delle corrispondenti rate di ammortamento.

3. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti dovuti, decorsi 15 giorni dal termine fissato, possono essere applicati gli interessi moratori pari all'interesse legale, in base a quanto previsto dalla legge. In caso di protrarsi del ritardo oltre 30 giorni dal termine fissato, la Giunta può deliberare la sospensione dell'erogazione del servizio per il Comune interessato.

4. Per i servizi svolti in convenzione con enti non aderenti all'Unione Valdera, i costi relativi alla gestione sono ripartiti sulla base di parametri determinati dalla convenzione medesima. Deve in ogni caso essere inclusa nel quadro dei costi della funzione la quota parte di spese generali imputabili alla funzione stessa.

Art. 57 – Responsabilità economico-patrimoniale di comuni inadempienti

1. Ogni Comune rimane responsabile per la diminuzione di entrata che dovesse originarsi per effetto di uno specifico comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati dall'Unione. La responsabilità può essere attribuita solo se la diminuzione di entrata sia effettiva rispetto alle previsioni di bilancio, risulti da documentazione certa e sia causata in via esclusiva dal Comune interessato.

2. L'azione di responsabilità può essere intrapresa soltanto se preceduta da una diffida del Presidente a rimuovere entro un termine congruo il comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati

Art. 58 - Norme per il coordinamento dei bilanci comunali e dell'Unione

1. Nell'ambito della sessione di bilancio, gli organi tecnici e politici dell'Unione e dei comuni aderenti organizzano delle sessioni di approfondimento sulle ipotesi di bilancio di previsione dell'Unione per l'anno successivo, corredato del prospetto delle quote di contribuzione di ogni singolo Comune alle diverse funzioni.

2. Il prospetto delle quote di contribuzione alle diverse funzioni è approvato di norma nella prima sessione di Giunta utile successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio

3. Il prospetto delle quote di contribuzione è periodicamente aggiornato, per consentire ai comuni aderenti di adottare le eventuali variazioni derivanti dalla gestione in corso d'anno.

Art. 59 — Bilancio pluriennale e annuale, programma di mandato

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca coerenza.

2. Il Bilancio pluriennale ha durata triennale ed è predisposto secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/00 successivamente all'adozione del DUP riferito allo stesso periodo da parte della Giunta dell'Unione.

3. Il Bilancio annuale contiene le previsioni di competenza relative al primo esercizio del periodo cui si riferisce il Bilancio pluriennale.

4. Lo schema di Bilancio annuale e pluriennale è predisposto dal segretario o dirigente con funzioni di coordinamento tecnico-operativo e approvato dalla Giunta prima di essere sottoposto al Consiglio.

5. I documenti di cui ai precedenti commi sono accompagnati da un programma di mandato, predisposto dal Presidente e di validità pari alla durata del suo mandato, che riporta gli obiettivi di carattere generale da perseguire nel periodo, anche in rapporto a documenti esistenti di pianificazione strategica. Il programma di mandato viene aggiornato annualmente.

Art. 60 — Controllo di gestione

1. L'Unione Valdera applica il controllo di gestione, secondo le modalità previste dagli articoli 196, 197, 198 e 198 bis del TUEL 267/2000, dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.

2. A tal fine l'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire il controllo dell'equilibrio economico della gestione e dei principali processi di erogazione dei servizi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

3. Dell'avvenuta trasmissione del referto alla Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 198 bis del TUEL

267/2000 è data comunicazione alla Giunta regionale.

Art. 61 - Risultati della gestione

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta con l'apporto tecnico del Responsabile del servizio finanziario, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'organo di revisione.

Art. 62 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a. da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
 - b. da attività finanziarie immobilizzate;
 - c. da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.
2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. L'Unione può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. In tali casi, rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda alla regolamentazione tecnica e finanziaria concordata tra gli enti.

Art. 63 - Revisore dei conti

1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Unione è esercitata da un revisore nominato attraverso il sistema dell'«estrazione» previsto dalla legge.
2. Il revisore dura in carica tre anni, non può essere revocato se non per inadempimento dei doveri connessi alla carica e può essere riconfermato.
3. L'attività del revisore è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'Unione. Vigila sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, verifica la legittimità degli atti, controlla la corrispondenza fra rendiconto e risultanze delle scritture contabili, relazionando annualmente al Consiglio del proprio operato e di quanto eventualmente riscontrato.
4. La legge e il regolamento di cui al comma precedente disciplinano le cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza del revisore, nonché le modalità di revoca e di decadenza del medesimo, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
5. Nell'esercizio delle funzioni, il revisore può accedere agli atti e ai documenti dell'Unione e degli enti aderenti connessi alla sfera delle sue competenze; può presentare autonomamente relazioni e documenti alla Giunta ed al Consiglio su aspetti specifici dell'ambito economico-finanziario.
6. Il revisore può essere invitato ad assistere alle sedute della Giunta e del Consiglio.
7. Il compenso del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa per gli organi di revisione degli enti locali.

Art. 64 - Servizio di tesoreria

1. L'Unione ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato, previo espletamento di gara a evidenza pubblica, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria.
3. La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal regolamento di contabilità dell'Unione e dalla convenzione con l'Istituto tesoriere, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 267/2000.

Art. 65 - Attività contrattuale

1. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.

2. Il regolamento è predisposto dall'ufficio competente e approvato dal Consiglio.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli e ogni altro negozio di diritto privato.

Art 66 - Servizi pubblici locali

1. L'Unione Valdera, nel rispetto dei principi di cui al titolo I dello Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche degli eventuali piani e programmi approvati dai Comuni partecipanti.
2. L'Unione, rispetto ai servizi erogati, garantisce siano assicurate la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze attraverso appositi organismi di confronto. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.
3. L'Unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni che la compongono senza il loro previo consenso. Il consenso non è richiesto nei casi di recesso – dall'Unione o dalla funzione considerata – e di inadempienza nel versamento delle quote di contribuzione maturate e scadute.
4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono, è regolata nel rispetto dei criteri dettati nel Titolo I dello Statuto.

TITOLO V - TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 67 - Trasparenza e pubblicità degli atti e dell'azione dell'Unione

1. L'Unione informa la propria attività al principio di trasparenza; a tal fine tutti gli atti degli organi dell'ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini sul sito internet dell'Unione, per favorire la diffusione e la conoscenza e per garantire l'imparzialità della gestione.
2. L'Unione, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso anche alle moderne tecniche di comunicazione, ma considerando attentamente il problema della divisione digitale (digital divide) cui sono sottoposte le fasce più deboli di popolazione.

Art. 68 - Accesso agli atti

1. Al fine di garantire la più ampia trasparenza dell'attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la partecipazione al dibattito pubblico, i soggetti che vogliono accedere ai dati ed ai documenti detenuti dall'Unione possono farlo attraverso le seguenti forme di accesso:
 - accesso generalizzato, previsto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;
 - accesso civico, previsto dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013;
 - accesso documentale, previsto dall'art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.
2. I consiglieri comunali della Valdera hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Unione utili all'esercizio del mandato. L'accesso viene garantito attraverso il collegamento delle segreterie degli enti locali aderenti con le strutture e gli organi dell'Unione.
3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, i consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.
4. Apposito regolamento sull'accesso fornisce un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso di cui al comma 1, definendo:
 - le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell'Unione e di

intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale;

- l'ambito soggettivo e oggettivo di ogni tipologia di accesso;
- le limitazioni e le esclusioni all'accesso.

5. Il regolamento di cui al comma 4 ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale ed il soggetto a cui è affidato l'esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata attivazione da parte dell'Unione.

Art. 69 – Finalità dei processi di partecipazione diretta dei cittadini

1. Attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni che riguardano il sistema locale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:

- a. contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
- b. promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo dell'Unione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
- c. rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
- d. creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
- e. contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;
- f. contribuire alla parità di genere;
- g. favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
- h. sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali;
- i. valorizzare i saperi, le competenze e l'impegno diffusi nella società;
- j. promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;
- k. ricevere informazioni inerenti la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati, anche mediante rilevazioni dirette.

Art. 70 - Partecipazione e tutela degli utenti

1. Nei diversi settori di competenza l'Unione favorisce e valorizza la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi, applicando le previsioni della legge regionale sulla partecipazione e promuovendo la costituzione di organismi di partecipazione che sono attivamente coinvolti nei processi di formazione delle decisioni. Tali organismi potranno anche essere integrati o incorporati in analoghi organismi già esistenti a livello di zona.

2. L'Unione mantiene attivo un servizio per la comunicazione pubblica con lo scopo di

- mantenere costantemente aggiornato il sito dell'Unione;
- promuovere la conoscenza e la pubblicizzazione dei servizi erogati in modo diretto e indiretto fra tutti gli interessati, anche attraverso campagne di comunicazione pubblica mirate e diversificate per target di utenza;
- assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti, riceverne i reclami e fornire, ove possibile e sentite le parti coinvolte, le necessarie indicazioni per il superamento delle inefficienze riscontrate;
- fornire chiarimenti sull'iter dei singoli procedimenti, individuando e comunicando il nominativo del responsabile e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.

3. Tale servizio è effettuato in stretta connessione con gli uffici degli enti aderenti, sulla base di procedure concordate.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE**Art. 71 - Atti regolamentari**

1. Qualora, nell'ambito delle materie di competenza, l'Unione sia sprovvista di propria regolamentazione, si applicano le disposizioni del corrispondente regolamento in vigore presso il Comune di Pontedera.

Art. 72 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni regolamentari comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 73 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche statutarie, salvo quanto previsto al comma successivo per le modifiche ricognitive, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell'Unione, previe deliberazioni conformi dei consigli comunali. La proposta di modifica è adottata dalla Giunta dell'Unione all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai comuni dal segretario o dirigente con funzioni di coordinamento tecnico-operativo; il Comune si esprime, con deliberazione del consiglio, approvata a maggioranza assoluta dei componenti, sulla proposta di modifica, senza possibilità di variarne il testo o subordinarne l'approvazione a condizioni. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio dell'Unione di comuni. La pubblicazione dello Statuto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, a seguito delle modifiche statutarie, è effettuata a cura dell'Unione e riporta la data in cui le modifiche statutarie sono entrate in vigore.

2. Le modifiche statutarie possono essere deliberate dal solo consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora riguardino adeguamenti derivanti da mero recepimento di disposizione di legge.

3. Le modifiche ricognitive deliberate dalla Giunta dell'Unione a seguito dell'avvenuto recesso, sia dalla gestione di funzioni di cui all'articolo 6 dello Statuto, sia dall'Unione, vengono deliberate esclusivamente dalla Giunta e comunicate ai comuni associati. Le modifiche ricognitive entrano in vigore al momento delle esecutività della deliberazione della Giunta che le approva.

Art. 74 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Unione.

Art. 75 - Norme transitorie

1. Tutte le previsioni contenute nell'atto costitutivo originario dell'Unione Valdera sottoscritto in data 30 ottobre 2008 ed in contrasto con le presenti previsioni statutarie sono abrogate dal momento dell'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 76 - Disposizioni finali

1. I Comuni che recedono o già receduti dall'Unione restano comunque obbligati nei confronti di quest'ultima, sia per quanto previsto all'art. 49, comma 1, della L.R. 68/2011, sia per i rapporti che risultino ancora pendenti alla data di adozione dello Statuto, regolati dalle disposizioni nel medesimo contenute.

2. Per tutto quanto non previsto dallo Statuto si applicano le disposizioni contenute nella LR Toscana 27 dicembre 2011 n.68 e sue successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei principi stabiliti dall'articolo 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni statali che alle unioni di comuni fanno riferimento.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**